



DELIBERA N. 200/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
REZZOAGLIO (GE) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;



VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la nota del 21 maggio 2024 (prot. n. 138839), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Rezzoaglio (GE), a seguito del ricevimento della segnalazione, in data 15 maggio 2024, del candidato sindaco sig. Massimo Fontana della lista civica “FARE!”, relativa alla pubblicazione sul sito istituzionale *Facebook* del Comune di Rezzoaglio (GE) di materiale propagandistico sull’attività dell’Amministrazione in carica, consistente di avvisi quali, una comunicazione sulla ripresa del servizio di guardia medica nei giorni feriali, una comunicazione riguardo alla scadenza del 27 maggio per richiedere i danni per gli eventi alluvionali dell’autunno precedente, due comunicazioni relative all’apertura del guado sul fiume Aveto, una locandina della croce rossa con invito all’inaugurazione di una nuova ambulanza, le immagini relative a una manifestazione legata al 25 aprile, l’invito a recarsi in Comune per avere l’assistenza di un’associazione di consumatori sulle bollette anomale dell’acqua. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 15 maggio 2024, le controdeduzioni, con la contestazione dei fatti oggetto di violazione, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale per mancanza di impersonalità, ha proposto l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute al Comitato in data 16 maggio 2024, con le quali l’amministrazione comunale di Rezzoaglio ha rappresentato che, “*L’Amministrazione del Comune di Rezzoaglio utilizza la pagina Facebook per le comunicazioni con i cittadini residenti e distanti al fine di aggiornarli sulle pratiche in corso e per la valorizzazione del territorio. Non è stata e non è nostra intenzione operare con scorrettezza perché lo scopo dei post evidenziati è di informazione*”. Lo stesso Sindaco precisa di aver modificato alcuni dei post oggetto di segnalazione, laddove potevano involontariamente sembrare autoreferenziali, e si dichiara disponibile a fare ulteriori modifiche ove ritenute opportune. Aggiunge di ritenere che “*Non è certo intenzione del legislatore ostacolare la divulgazione di informazioni accessibili a tutti, riguardanti l’attività pubblica, la normazione, i servizi, le strutture e il loro uso da parte degli interessati. Attività che, senza dubbio, costituisce una forma di servizio pubblico a favore dei cittadini, di cui è la stessa legislazione a farsi carico: si pensi, in generale, all’art. 12 del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, che impone alle pubbliche amministrazioni di istituire gli Uffici per le relazioni con il pubblico, con finalità di informazione generale a favore dei cittadini. O, ancora e più in particolare, all’art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in cui si prevede un’attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, diretta a illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; a favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; a promuovere conoscenze allargate e approfondite su rilevanti temi di interesse pubblico e sociale.*”;



CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali, di cui almeno una di portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

CONSIDERATO, inoltre che - come consolidato nella giurisprudenza dell'Autorità - la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESO ATTO che il Comitato riferisce che il Comune di Rezzoaglio, a seguito dell'acquisizione dell'esposto in parola, ha provveduto a rimuovere parti o diciture dai *post* oggetto della contestazione già privi del logo del Comune, i quali sono rimasti visibili e fruibili a partire dal giorno della loro pubblicazione;

RITENUTO che i siti istituzionali delle Amministrazioni locali, in particolare quelli dei Comuni di piccole e medie dimensioni, oltre a rappresentare lo strumento legale di comunicazione e informazione relativa alle funzioni svolte dall'Ente, negli anni sempre più sono divenuti, insieme ai profili social che li affiancano e integrano, strumento di comunicazione di tutte le attività che si svolgono sul territorio, anche non imputabili all'Ente che si limita a pubblicarne la notizia, al pari di bacheche digitali, assolvendo funzioni informative ma anche di integrazione e coinvolgimento della cittadinanza e di rafforzamento dell'identità e della cultura territoriale;

VISTA la delibera del Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria, adottata a maggioranza di due componenti e uno contrario, con la quale si rileva che *“che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Rezzoaglio appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta il requisito di impersonalità, cui la citata norma àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito, in quanto tali post riportano il logo del Comune di Rezzoaglio”*;

RITENUTO, che la personalizzazione delle comunicazioni dell'Ente non coincide con l'utilizzo del profilo Facebook contraddistinto dal logo del Comune, laddove lo stesso caratterizza il profilo e non il contenuto dei singoli post attraverso questo veicolati;

RILEVATO che l'Amministrazione, a seguito del ricevimento della contestazione da parte del Comitato, ha provveduto a modificare alcuni post per eliminare ogni elemento che potesse dar luogo all'imputazione personale delle comunicazioni pubblicate prive del logo del Comune, mentre lo stesso risulta ancora impresso sull'invito a recarsi nei locali comunali per avere l'assistenza di un'associazione di consumatori sulle bollette anomale dell'acqua, al fine presumibile di dare evidenza a un'iniziativa legittima di cui il Comune stesso si fa garante;

RITENUTO di non aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria in quanto il logo istituzionale non è presente all'interno dei post in contestazione ma identifica il profilo Facebook attraverso il quale sono veicolati gli avvisi e le comunicazioni di pubblica utilità;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Rezzoaglio (GE) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba